Oscuramento d'Ufficio

CASSAZIONE.net

Numero registro generale 12372/2020
Numero sezionale 3493/2022
Numero di raccolta generale 15383/2023
Data pubblicazione 31/05/2023

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. Maria Acierno	Presidente
Dott. Clotilde Parise	Consigliere
Dott. Giulia Iofrida	Consigliere
Dott. Roberto Giovanni Conti	Consigliere
Dott. Luigi D'Orazio	Consigliere - Rel.

Oggetto

affidamento esclusivo del minore:ascolto

Ud. 13/10/2022 CC

Cron.R.G.N. 12372/2020

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. r.g. 12372/2020 proposto da:

MA , rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Mazzotta, in virtù di procura speciale foglio separato e da intendersi apposta in calce al ricorso, elettivamente domiciliati presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione.

- **ricorrente** -

contro

DA , rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall'Avv. Tiziana Marini, elettivamente domiciliati in Roma, piazza G. Mazzini, n. 27, presso lo studio dell'Avv. Giacomantonio Russo Walti.

- controricorrente –

CASSAZIONE.NET

Firmato Da: PALAZZINI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4e95243674bbe68b7600da382556fd7b - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e77826563201 88a0992

Oscuramento d'Ufficio

CASSAZIONE.net

Numero registro generale 12372/2020
Numero sezionale 3493/2022
Numero di raccolta generale 15383/2023
Data pubblicazione 31/05/2023

avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila n. 98/2020, depositata in data 21 gennaio 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere dott. Luigi D'Orazio;

RILEVATO CHE:

1.I coniugi AD e AM , genitori di G , nata il X 2008, si sono separati consensualmente all'udienza del 16 giugno 2011, con la previsione dell'affidamento condiviso della minore, con collocazione presso la madre e la individuazione delle modalità di visita ed incontro con il padre. Dopo alcuni mesi il M è stato ricoverato presso una clinica (Villa X), mentre già in precedenza aveva iniziato un percorso presso il centro di solidarietà X , sicché la moglie ha presentato ricorso per la modifica delle condizioni di separazione e il tribunale, con provvedimento depositato il 19 novembre 2013, anche sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio espletata, ha disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre, disponendo che il padre la potesse vedere due giorni a settimana con modalità di visita ed incontri protetti tra il padre della minore alla presenza degli assistenti sociali. È stata successivamente pronunciata la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre la causa è proseguita in relazione alle modalità di affidamento della minore. È stata quindi disposta una nuova CTU, che ha confermato la previsione della modalità protetta degli incontri padre-minore, sicché il tribunale, con sentenza depositata il 16 maggio 2017, ha confermato l'affidamento esclusivo alla madre della minore, come pure la modalità protetta degli incontri tra il padre e la figlia, anche se tali incontri dovevano svolgersi presso la casa del M

CASSAZIONE.NET

Firmato Da: PALAZZINI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4e95243674bbe68b7600da382556fd7b - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e77826563201 88a0992

Oscuramento d'Ufficio

CASSAZIONE.net

Numero registro generale 12372/2020
Numero sezionale 3493/2022
Numero di raccolta generale 15383/2023
Data pubblicazione 31/05/2023

2. La Corte d'appello dell'Aquila, dopo aver espletato una ulteriore consulenza tecnica d'ufficio, ha respinto l'appello proposto dal M . La Corte ha precisato che restavano in gran parte assorbiti i motivi di appello inerenti la nullità delle prime consulenze tecniche d'ufficio, «atteso il rinnovo delle attività peritali per iniziativa di questa Corte d'appello». Ha poi aggiunto che la rinnovazione della CTU era motivata dalla «necessità avvertita dal collegio di approfondire ed aggiornare la situazione del rapporto padre-figlia nel periodo successivo alla sentenza di primo grado e non già dalla necessità di sanare cause di invalidità delle prime consulenze». Il giudice d'appello ha poi rigettato le ulteriori eccezioni di nullità relative alle «consulenze di primo grado», con particolare riferimento all'acquisizione della relazione del servizio sociale o di alcune fotografie portate dalla D dinanzi al consulente tecnico d'ufficio, avendo il primo giudice autorizzato i consulenti ad acquisire documentazione presso i pubblici uffici, tra i quali vi era anche il servizio sociale incaricato di seguire la vicenda familiare. Peraltro, ha aggiunto la Corte territoriale che le consulenze tecniche, sia di primo grado che quella svolta nel grado di appello, erano «basate su un coacervo di elementi di valutazione di tale importanza (somministrazione test, esame diretto delle parti coinvolte, valutazione di tutta la documentazione prodotta ritualmente dalle parti, valutazione della personalità dei soggetti coinvolti) da sostenere adeguatamente le conclusioni raggiunte anche escludendo gli elementi che, a parere dell'appellante, sarebbero stati i ritualmente acquisiti». Quanto alla CTU espletata in appello, la Corte aveva autorizzato il consulente d'ufficio ad acquisire la documentazione proveniente dai servizi sociali che *medio tempore* fosse stata formata; inoltre, quanto alla mancata allegazione delle registrazioni audio e video della somministrazione dei test alla

CASSAZIONE.NET

Firmato Da: PALAZZINI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4e95243674bbe68b7600da382556fd7b - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e778265632018 8a0992

Oscuramento d'Ufficio

CASSAZIONE.net

Numero registro generale 12372/2020
Numero sezionale 3493/2022
Numero di raccolta generale 15383/2023
Data pubblicazione 31/05/2023

minore, nonché in ordine alla mancata presenza del M e del suo consulente tecnico di parte, la Corte ha chiarito trattarsi di scelte metodologiche del CTU, che ha dato ampie spiegazioni, dirette a favorire la genuinità delle risposte della minore evitando il condizionamento della consapevolezza della registrazione. Il giudice d'appello ha poi rimarcato che, «anche a prescindere dalla contestata relazione», relativa al primo quadrimestre 2019, redatta il 17 maggio 2019, il M non aveva acquisito una matura consapevolezza del suo ruolo genitoriale, avendo fatto ascoltare senza remore ad altri, quali possibili testimoni, persone estranee alla famiglia, un dialogo molto intimo tra lui e la figlia. Aveva poi pubblicato su Facebook il tema della figlia, a sua insaputa, tanto che la piccola G si era sentita tradita. Ha tentato, poi, di sminuire il proprio passato in cui aveva fatto uso di droghe e di alcol.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il M .

4. Ha resistito con controricorso la D .

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112,115,132, secondo comma, n. 4,183,194,195,202 e seguenti c.p.c., e degli articoli 87 e 90 disposizioni di attuazione c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c.: nullità della sentenza per violazione del principio dispositivo e del principio del contraddittorio, contraddittorietà, illogicità ed ingiustizia manifesta» (cfr. pagina 12 del ricorso, fino a pagina 57). Inoltre, il ricorrente ha così sintetizzato il motivo di ricorso a pagina 6:«violazione da parte del consulente tecnico d'ufficio dell'obbligo di comunicazione alle parti, eccezione già tempestivamente sollevata dinanzi al tribunale nella prima difesa

Firmato Da: PALAZZINI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4e95243674bbe68b7600da382556fd7b - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992

CASSAZIONE.NET

Oscuramento d'Ufficio

CASSAZIONE.net

Numero registro generale 12372/2020
Numero sezionale 3493/2022
Numero di raccolta generale 15383/2023
Data pubblicazione 31/05/2023

successiva al deposito della relazione peritale; riferimento a documenti non ritualmente prodotti dalle parti e posti a fondamento e ragione della relazione di CTU; indebita e non consentita formulazione di giudizi attinenti al merito della decisione, ovvero sulla fondatezza della domanda; mancata partecipazione della parte M alle operazioni peritali per omessa comunicazione; violazione del principio dispositivo sub specie di onere della prova […]vige il divieto di consulenza esplorativa». In particolare, il CTU non può acquisire da terzi la prova dei fatti principali, ma solo dei fatti tecnici accessorie secondari. Il ricorrente (cfr. sub A pagina da 13 a 14) deduce la contraddittorietà della motivazione della sentenza della Corte d'appello consistente nel contrasto dell'affermazione dell'assorbimento dei motivi di gravame, atteso il rinnovo delle attività peritali, con quella successiva della rinnovazione delle stesse attività non fondata sulla necessità di sanare le cause di invalidità della CTU di prime cure. Inoltre, deduce (sub B, da pagina 14 a pagina 26 del ricorso) la nullità della consulenza, derivante dall'avere il CTU violato il principio dispositivo e le regole sull'acquisizione dei documenti, non è sanata dall'acquiescenza delle parti ed è rilevabile d'ufficio (Cass., n. 31886/2019). In particolare, è stata acquisita documentazione non presente in atti, come la relazione del servizio sociale del Comune di Teramo, dopo la dichiarata chiusura delle attività peritali in data 13 maggio 2016, senza peraltro comunicare nulla alle parti ed ai difensori, come pure ai consulenti tecnici di parte. L'istanza di trasmissione di tali relazioni era del 24 maggio 2016. Inoltre, il CTU ha fatto riferimento ad un provvedimento del tribunale per i minorenni, non allegato alla relazione, relativo ad altro procedimento. Il CTU ha anche fatto riferimento ad un procedimento penale a carico dell'assistente sociale del Comune di Teramo, ME , per il quale sarebbe intervenuta l'archiviazione.

CASSAZIONE.NET

Firmato Da: PALAZZINI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4e95243674bbe68b7600da382556fd7b - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992

Oscuramento d'Ufficio

CASSAZIONE.net

Numero registro generale 12372/2020
Numero sezionale 3493/2022
Numero di raccolta generale 15383/2023
Data pubblicazione 31/05/2023

Il CTU avrebbe impedito al M _di presenziare a diverse operazioni peritali. Si sarebbe consentita alla D la produzione di documenti e fotografie, mai confluiti nel fascicolo processuale. Il CTU ha poi acquisito i provvedimenti di archiviazione inerenti procedimenti penali scaturiti dalle reciproche denunce-querele degli ex coniugi, mentre il tribunale di Teramo lo aveva autorizzato solo all'acquisizione di documentazioni presso pubbliche strutture. Lo stesso quesito formulato dal giudice era «invalido», in quanto articolato in violazione del principio dispositivo. Il CTU avrebbe dovuto fare riferimento alle relazioni degli educatori quali unici testi oculari degli incontri padre-figlia. Il ricorrente, poi, sub C del ricorso (da pagina 27 a 34), ha evidenziato di avere sottoposto a censura altro capo della sentenza del tribunale di Teramo, che aveva valorizzato tre relazioni redatte da LC , ME e, congiuntamente, dalle assistenti sociali DT e RF . Al contrario, né il CTU né il tribunale né la Corte di appello hanno tenuto conto delle relazioni degli educatori che hanno effettuato per anni il servizio di assistenza domiciliare minori negli incontri padre-figlia. Il ricorrente deduce ulteriormente (sub D da pagina 35 a pagina 57 del ricorso) che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto legittimo l'operato del CTU di prime cure, in quanto il consulente era stato autorizzato ad acquisire documentazioni presso pubblici uffici; che la consulenza si basava tutta una serie di elementi importanti, anche escludendo quelli che erano ritenuti dal M irritualmente acquisiti. Peraltro, la Corte territoriale ha reputato legittima anche la consulenza svolta in grado di appello. La relazione dei servizi sociali del 17 maggio 2019 era, però, successiva alla conclusione dei lavori del consulente tecnico. Inoltre, il CTU aveva esorbitato dallo stesso quesito, somministrando test psico-metrici, non allegando peraltro il questionario; avrebbe

CASSAZIONE.NET

Firmato Da: PALAZZINI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4e95243674bbe68b7600da382556fd7b - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992

Oscuramento d'Ufficio

CASSAZIONE.net

Numero registro generale 12372/2020
Numero sezionale 3493/2022
Numero di raccolta generale 15383/2023
Data pubblicazione 31/05/2023

impedito al M di assistere, da dietro un vetro unidirezionale, all'operazione peritale consistita nella somministrazione di test alla piccola G ; avrebbe omesso di allegare alla relazione registrazioni audio-video o le trascrizioni dei colloqui e degli incontri peritali; non ha allegato le relazioni degli educatori, pur avendo fatto ad esse riferimento; non avrebbe valutato la «confessione» della minore in ordine al condizionamento subito per opera della madre. La telefonata del M alla figlia in data 11 giugno 2019, non poteva essere utilizzata dalla CTU, essendo ormai concluse le indagini peritali. L'autorizzazione della Corte d'appello al CTU ad acquisire le relazioni degli educatori, successivamente alla data di conferimento dell'incarico, sarebbe stata effettuata in violazione dell'art. 198 c.p.c. della CTU.

2. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

2.1. È inammissibile, in quanto articolato in modo confuso e difficilmente intellegibile, riportando, senza la necessaria chiarezza, brani e stralci delle sentenze di prime cure e di appello, come pure delle relazioni tecniche d'ufficio redatte sia in primo grado che nel giudizio di appello, non consentendo a questa Corte una adeguata comprensione delle ragioni sottese al motivo.

2.2. Inoltre, pur deducendo il vizio di violazione di legge, ex art. 360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c., in realtà il ricorrente chiede a questa Corte una nuova valutazione degli elementi di fatto e istruttori, già compiutamente effettuata dalla Corte d'appello, che ha aderito alle conclusioni del CTU nominato in sede di gravame, perfettamente coincidenti con quelle di altri 2 CTU, nominati, in un caso, nel giudizio di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. (dott.), e, nell'altro, nel giudizio di divorzio, non consentita in questa sede.

CASSAZIONE.NET

Firmato Da: PALAZZINI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4e95243674bbe68b7600da382556fd7b - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992

CASSAZIONE.net

Oscuramento d'Ufficio

Numero registro generale 12372/2020
Numero sezionale 3493/2022
Numero di raccolta generale 15383/2023
Data pubblicazione 31/05/2023

3. Quanto, invece, alla prospettata violazione del principio dispositivo e del principio del contraddittorio, sia con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure, sia con riferimento alla CTU redatta in appello (dott.ssa), e basata anche sulla relazione dei servizi sociali del 17 maggio 2019 e sui documenti consegnati dalla D al CTU in data 18 giugno 2019, il motivo è infondato.

3.1. Invero, il ricorrente muove sul solco tracciato dalla sentenza di questa Corte n. 31886 del 6 dicembre 2019, che è stata però superata dalla pronuncia di questa corte, a sezioni unite, del 1 febbraio 2022 n. 3086, proprio in relazione alla possibilità per il CTU di valutare i documenti forniti dalle parti allo stesso, per consentirgli di svolgere il proprio mandato al fine di far conoscere al giudice la verità, anche dopo il decorso dei termini di preclusione di cui all'art. 183, comma 6º, c.p.c.

3.2. La Corte ha chiarito che il CTU è un ausiliario di giustizia restando la sua attività in funzione del superiore interesse della giustizia, con funzione «ancillare» rispetto a quella del giudice, che è il destinatario naturale dell'attività del consulente tecnico. Dopo aver distinto la consulenza tecnica «deducente» (che si esercita sul compendio probatorio edificato dalle parti) da quella «percipiente», e dopo aver segnato i confini tra il potere di «allegazione», spettante unicamente alle parti (in quanto estrinsecazione del principio della domanda e del correlativo principio dispositivo), ed il potere di «rilevazione», spettante anche al giudice (atteso il generale potere che gli compete di rilevare l'eccezione in senso lato), ha disegnato le caratteristiche salienti dei «fatti principali» e dei «fatti secondari» o «accessori» (privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali). Il nostro codice prevede varie ipotesi di poteri d'ufficio del giudice, come emerge anche dall'art.

Firmato Da: PALAZZINI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4e95243674bbe68b7600da382556fd7b - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e77826563201 88a0992

Oscuramento d'Ufficio

CASSAZIONE.net

Numero registro generale 12372/2020
Numero sezionale 3493/2022
Numero di raccolta generale 15383/2023
Data pubblicazione 31/05/2023

421, secondo comma, c.p.c., per il processo del lavoro, e dall'art. 186, ottavo comma, c.p.c., con riferimento al processo ordinario di cognizione. Altre norme esaltano il potere ufficioso del giudice, come quelle di cui all'art. 118 c.p.c. (ispezione), all'art. 213 c.p.c. (informazione alla pubblica amministrazione) ed all'art. 2711 c.c., sia pure nei limiti della «indispensabilità» della prova, per garantire il «primario valore della giustizia della decisione». Se, dunque, il CTU svolge una funzione ancillare accanto al giudice, al solo scopo di far conoscere al giudice la verità, è evidente che non è possibile applicare alla sua attività lo sbarramento preclusivo istruttorio di cui all'art. 183 c.p.c., come ha, invece, ritenuto Cass., 31886/2019. Nell'esercizio del potere di rilevazione non può opporsi al giudice che i fatti siano venuti a conoscenza non motu proprio, ma attraverso le indagini commissionate al CTU, che lui stesso avrebbe dovuto compiere se non avesse avuto la necessità di servizi di un esperto. La sanatoria di cui all'art. 157, secondo comma, c.p.c., opera con riferimento ai «fatti secondari», sicché il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottoposti, a condizione che essi non siano dirette a provare i «fatti principali» dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto per quest'ultime, che non si tratti di documenti dirette a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. Inoltre, ove si siano acquisiti dal CTU documenti, in caso di accertamento di fatti «diversi dai fatti principali» dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni, in violazione del contraddittorio delle parti, vi è

CASSAZIONE.NET

Firmato Da: PALAZZINI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4e95243674bbe68b7600da382556fd7b - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e77826563201 88a0992

Oscuramento d'Ufficio

CASSAZIONE.net

Numero registro generale 12372/2020
Numero sezionale 3493/2022
Numero di raccolta generale 15383/2023
Data pubblicazione 31/05/2023

nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. In linea generale, quindi, «i vizi che infirmano l'operato del CTU sono fonte di nullità relativa e è fruiscono tutti invariabilmente sotto il dettato dell'art. 157, comma 2, c.p.c. ». Solo con riferimento all'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni (quindi se la consulenza affidata al perito indaghi su temi estranei all'oggetto della domanda), e salvo che , quanto alle eccezioni non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, il consulente tecnico nominato dal giudice viola il principio della domanda e del principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c..

3.3.I fatti principali sono, dunque, quelli individuati dalla situazione giuridica azionata (*causa petendi*) e dalla pretesa esercitata (*petitum*). Pertanto, per l'individuazione dei fatti principali deve aversi riguardo alle circostanze realmente indispensabili ad individuare l'oggetto della pretesa o quanto strettamente necessario perché essa sia accolta. I fatti secondari, per autorevole dottrina, non sono quelli identificativi o fondativi di una situazione giuridica soggettiva o di una eccezione, ma sono idonei a reggere il ragionamento inferenziale che, in via logica, consente di argomentare e sorreggere il ragionamento utile a dimostrare i fatti «principali».

Si è, dunque, ritenuto che, in tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari, dedotti per dimostrare i primi, l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche

Firmato Da: PALAZZINI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4e95243674bbe68b7600da382556fd7b - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e77826563201 88a0992

Oscuramento d'Ufficio
CASSAZIONE.net
Numero registro generale 12372/2020
Numero sezionale 3493/2022
Numero di raccolta generale 15383/2023
Data pubblicazione 31/05/2023

se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali (Cass., sez. 3, 6 maggio 2020, n. 8525).

4.Nella specie, è evidente che i documenti acquisiti dal CTU, sia in prime cure, nel giudizio di divorzio, sia in sede di appello, attengono ai «fatti secondari», in relazione alle domande delle parti tese a richiedere all'organo giurisdizionale di disciplinare l'affidamento della minore G e di individuare le specifiche modalità visita e di incontro con il coniuge non affidatario.

4.1. Si è, poi, osservato che la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti, ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, e di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti (Cass., sez. 1, 24 agosto 2018, n. 21178).

4.2. Pertanto, con riferimento alla CTU espletata primo grado, costituiscono fatti secondari il provvedimento del tribunale per i minorenni utilizzato dal consulente tecnico d'ufficio, come pure le richieste di archiviazione relativi a procedimenti penali sorti su denuncia dei 2 coniugi, e le 3 relazioni redatte da LC il 28 settembre 2012, dall'assistente sociale ME il 4 dicembre 2014 e dagli assistenti sociali, congiuntamente, DT e RF il 10 aprile 2015

4.3. Allo stesso modo, con riferimento alla CTU espletata nel giudizio di appello (dott.ssa T), sono fatti secondari la relazione dei servizi sociali del 17 maggio 2019 redatta da 2 educatori del servizio sociale del Comune di Teramo consegnata al consulente di parte, ed infine pervenuta al CTU, come pure i fatti

CASSAZIONE.NET

Firmato Da: PALAZZINI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4e95243674bbe68b7600da382556fd7b - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e77826563201 88a0992

Oscuramento d'Ufficio

CASSAZIONE.net

Numero registro generale 12372/2020
Numero sezionale 3493/2022
Numero di raccolta generale 15383/2023
Data pubblicazione 31/05/2023

accaduti in data successiva al provvedimento di nomina del CTU in data 22 gennaio 2019, come l'istanza della D del 18 giugno 2019, ove si faceva riferimento alla telefonata dell'11 giugno 2019 da parte del M alla figlia G , fatta ascoltare attraverso il vivavoce ai commensali del ricorrente.

Tra l'altro, è pacifico che la Corte d'appello avesse autorizzato il CTU ad acquisire le relazioni dei servizi sociali, quindi anche quelle redatte nelle more dell'espletamento della CTU.

5. Non v'è stata, poi, la dedotta violazione del principio del contraddittorio, sia perché il M ha partecipato attivamente all'espletamento dell'incarico peritale, anche attraverso la mediazione del proprio consulente tecnico di parte, sia perché il CTU, ai sensi dell'art. 195 c.p.c., ha trasmesso la bozza della relazione scritta alle parti ed ai consulenti tecnici di parte, che hanno potuto interloquire con il consulente d'ufficio.

6. Quanto alla mancata partecipazione del ricorrente e del suo consulente tecnico di parte all'audizione della minore, la Corte d'appello ha correttamente spiegato che il CTU ha compiuto tale scelta, per «favorire la genuinità delle risposte della minore evitandole il condizionamento che il sapere di essere registrata le avrebbe procurato».

Inoltre, con riferimento alle relazioni affidate ad istituti o ad altri operatori specializzati, il contraddittorio può realizzarsi a posteriori, mediante l'attribuzione a tutte le parti della facoltà di esaminarle, estrarne copia, svolgere deduzioni o presentare richieste di approfondimenti o accertamenti ulteriori (Cass., sez. 1, 6 febbraio 2013, n. 2780; Cass., sez. 1, 24 novembre 2015, n. 23976; Cass., sez.1, n. 21206/2014, in motivazione),

7. Va, ulteriormente precisato che la Corte d'appello ha espressamente affermato che le conclusioni del CTU non sarebbero

CASSAZIONE.NET

Firmato Da: PALAZZINI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4e95243674bbe68b7600da382556fd7b - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e77826563201 88a0992

Oscuramento d'Ufficio

CASSAZIONE.net

Numero registro generale 12372/2020
Numero sezionale 3493/2022
Numero di raccolta generale 15383/2023
Data pubblicazione 31/05/2023

state diverse anche espungendo completamente la documentazione contestata dal ricorrente, operando così una sorta di «bonifica» della CTU, ex art. 159 c.p.c..

Infatti, costituisce orientamento consolidato di legittimità, quello per cui il principio fissato dall'art 159, comma 2, c.p.c., a tenore del quale la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche con riguardo agli atti processuali che costituiscono il risultato di una pluralità di distinte ed autonome attività, sicché la validità di una consulenza tecnica d'ufficio non è inficiata dalla eventuale nullità, per violazione del principio del contraddittorio per omessa convocazione alle operazioni peritali di una delle parti, di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dal consulente, salvo che si dimostri che ciò abbia inciso in concreto sul suo atto conclusivo, ossia sulla relazione di consulenza (Cass., sez. 2, 14 febbraio 2017, n. 3893; Cass., sez. 1, 27 luglio 2011, n. 16441; Cass., sez. 1, 18 aprile 1997, n. 3340).

Del resto, alla «purgazione» della CTU ha fatto riferimento anche questa Corte, a sezioni unite, per il caso in cui trasfusosi il vizio di acquisizione nell'elaborato peritale, il giudice ne stabilizzi gli effetti espungendo la consulenza dal compendio istruttorio delibato ovvero purgandola, ove sia possibile comunque conservarne l'utilità, di quella parte di essa che non si mostri viziata (Cass., sez.un., 1 febbraio 2022, n. 3086, paragrafo 35).

8. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Omessa pronuncia e/o motivazione apparente in ordine motivi di appello denunciati e spiegati con l'atto di gravame». Per il ricorrente, dunque, la Corte d'appello non avrebbe risposto a tutti i

CASSAZIONE.NET

Firmato Da: PALAZZINI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4e95243674bbe68b7600da382556fd7b - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e77826563201880992

Oscuramento d'Ufficio

CASSAZIONE.net

Numero registro generale 12372/2020
Numero sezionale 3493/2022
Numero di raccolta generale 15383/2023
Data pubblicazione 31/05/2023

motivi del gravame. Il giudice d'appello avrebbe esaminato esclusivamente l'eccezione di nullità sollevata con riferimento alla CTU svolta in primo grado. Gli altri motivi di ricorso in appello non sarebbero stati esaminati, oppure lo sarebbero stati solo apparentemente, cioè sulla scorta di quanto sarebbe emerso dalla CTU disposta nel giudizio di secondo grado. Eppure il ricorrente aveva dedotto in appello che, contrariamente a quanto ritenuto dal CTU, non aveva negato i propri remoti problemi di utilizzo di droghe e di consumo di alcol.

8.1. Il motivo è infondato.

8.2. La Corte d'appello, infatti, ha dato atto dei motivi di impugnazione articolati dal M nel gravame, denunciando con il primo motivo la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per violazione del contraddittorio e per avere svolto un'attività di acquisizione di documentazione di informazione, mediante richiesta di acquisizione di copia delle relazioni prodotte dal servizio sociale e dal servizio di assistenza domiciliare (cfr. pagine 3 e 4 della motivazione).

Subito dopo la Corte territoriale ha dato atto specificamente di tutti gli altri motivi di appello, elencati in modo dettagliato nelle pagine 4 e 5 della motivazione: assenza di prova dei fatti allegati dalla D ; contestazione della ricostruzione della personalità del M ; mancata valorizzazione che gli episodi di abuso erano stati superati brillantemente; erroneo giudizio del tribunale in ordine ai trascorsi del M in materia di abuso di alcol e stupefacenti; minimizzazione delle criticità del carattere e della personalità della D ; affidamento esclusivo disposto sull'esistenza di un'aspra conflittualità tra coniugi, anche se la D era stata autrice di comportamenti che avevano inasprito i rapporti; richiamo

CASSAZIONE.NET

Firmato Da: PALAZZINI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4e95243674bbe68b7600da382556fd7b - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e77826563201 88a0992

Oscuramento d'Ufficio

CASSAZIONE.net

Numero registro generale 12372/2020
Numero sezionale 3493/2022
Numero di raccolta generale 15383/2023
Data pubblicazione 31/05/2023

alle denunce penali ed agli interventi dei servizi sociali ed ai processi civili.

La Corte d'appello ha risposto con riferimento ai profili di nullità della CTU svolta in prime cure, pur avendo deciso il rinnovo delle attività peritali per porre attenzione sul rapporto padre-figlia, perché «proprio sull'approfondimento di quel rapporto, dato il tempo trascorso e la delicatezza delle problematiche evidenziate in sentenza,[…] la migliore valutazione dei fatti proposti all'appellante» (cfr. pagina 8 della motivazione).

Il giudice d'appello ha, poi, aggiunto che «le ulteriori eccezioni di nullità non sono fondate», prendendo espressamente posizione su tutti i motivi di appello.

9. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente si duole «dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in particolare per omesso esame degli elementi istruttori». La Corte d'appello, con riferimento all'uso di stupefacenti ed al consumo di alcol, avrebbe trascurato che il ricorrente aveva completamente superato ogni criticità. In realtà, emerge dal colloquio con il CTU che il ricorrente ha ammesso di aver fatto uso di droghe e consumo di alcol, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello.

9.1. Il motivo è inammissibile.

9.2. Invero, per questa Corte, a sezioni unite, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale

CASSAZIONE.NET

Firmato Da: PALAZZINI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4e95243674bbe68b7600da382556fd7b - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992

Oscuramento d'Ufficio

CASSAZIONE.net

Numero registro generale 12372/2020
Numero sezionale 3493/2022
Numero di raccolta generale 15383/2023
Data pubblicazione 31/05/2023

che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).

Nella specie, il ricorrente si è limitato a chiedere una nuova valutazione degli elementi istruttori, senza indicare il fatto specifico e decisivo, il cui esame sarebbe stato omesso da parte della Corte territoriale.

10. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente deduce «l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in particolare per mancato esame delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio». Non si sarebbe tenuto in alcun modo conto della condotta della signora D . Il M aveva esposto, invece, nell'atto di appello che era emersa dalla CTU di prime cure una personalità narcisistica e istrionica. Inoltre, a seguito del rapporto dell'agenzia investigativa erano emersi episodi non valutati dalla Corte d'appello (rimproveri della madre nei confronti di G che in una occasione era corsa verso il padre per salutarlo; impedimento frapposto dalla D alla nonna paterna per salutare G trasportata in bicicletta lungo i giardini).

10.1. Il motivo è inammissibile.

Firmato Da: PALAZZINI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4e95243674bbe68b7600da382556fd7b - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992

CASSAZIONE.net

Oscuramento d'Ufficio

Numero registro generale 12372/2020
Numero sezionale 3493/2022
Numero di raccolta generale 15383/2023
Data pubblicazione 31/05/2023

10.2. Anche in questo caso, si chiede a questa Corte una nuova valutazione degli elementi istruttori, non consentita in questa sede. Non si tratta, poi, di fatti decisivi, idonei a modificare la soluzione della controversia da parte della Corte d'appello, in modo certo.

10.3.Inoltre, l'art. 360, comma 1 n. 5, c.p.c., come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla l. n. 134 del 2012, consente di censurare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nozione nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio recepita dal giudice, risolvendosi la critica che ad essa nell'esposizione di mere argomentazioni difensive contro un elemento istruttorio (Cass., sez. 1, 16 febbraio 2022, n. 8584).

11. Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente deduce la «violazione degli articoli 337,337-ter, 337-quater c.c. e dell'art. 710 c.p.c. Illogicità manifesta del provvedimento impugnato. Omessa ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie. Travisamento dei fatti. Erroneità dei presupposti. Contraddittorietà violazione del principio di ragionevolezza. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all'art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, c.p.c.». La Corte d'appello avrebbe disposto l'affidamento esclusivo della minore G _alla madre «illegittimamente, immotivatamente e, comunque, erroneamente» (cfr. pagina 117 del ricorso): invero, per il ricorrente, «alla luce delle risultanze istruttorie, la Corte distrettuale, e prima di lei il giudice di prime cure, ha ritenuto di disattendere le istanze avanzate dall'odierno ricorrente ed accogliere quelle, prive di qualsivoglia supporto probatorio, proposte dalla resistente». L'affidamento esclusivo, infatti, costituisce l'extrema ratio e il giudice di merito avrebbe dovuto preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla

CASSAZIONE.NET

Firmato Da: PALAZZINI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4e95243674bbe68b7600da382556fd7b - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992

Oscuramento d'Ufficio

CASSAZIONE.net

Numero registro generale 12372/2020
Numero sezionale 3493/2022
Numero di raccolta generale 15383/2023
Data pubblicazione 31/05/2023

bigenitorialità ed alla crescita equilibrata e serena (cfr. pagina 118 del ricorso).

11.1. Il motivo è inammissibile.

11.2. Il principio giurisprudenziale che deve trovare applicazione quello per cui la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass., sez. 1, 6 marzo 2019, n. 6535; Cass., sez. 1, 29 marzo 2012, n. 5108; Cass., sez. 1, di 2 settembre 2016, n. 18559).

11.2. La Corte d'appello ha spiegato in modo analitico ed esaustivo le ragioni per cui era corretta la decisione del tribunale di affidamento esclusivo della minore G alla madre, con facoltà per il padre di vederla solo nell'ambito di visite «protette», che dovevano svolgersi presso l'abitazione del M . La Corte territoriale ha tenuto conto, oltre che della consulenza tecnica d'ufficio espletata in grado di appello, anche delle due consulenze tecnico d'ufficio espletate sia nel giudizio di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c., sia nell'ambito del giudizio di divorzio di prime cure. È stata evidenziata anche la condotta del M alla stregua della relazione del servizio sociale del 17 maggio 2019, in cui si riscontrava «la strumentalizzazione e l'ambivalenza del comportamento del M (esibizione della documentazione giudiziaria)… Poca attenzione alle esigenze della figlia in piena età evolutiva adolescenziale[…] Non accetta l'intervento dell'educatore e poi, se quest'ultimo insiste, si arriva allo scontro verbale durante il quale il sig. A rimarca più volte il fatto che, secondo lui, tali

CASSAZIONE.NET

Firmato Da: PALAZZINI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4e95243674bbe68b7600da382556fd7b - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e77826563201 88a0992

Oscuramento d'Ufficio

CASSAZIONE.net

Numero registro generale 12372/2020
Numero sezionale 3493/2022
Numero di raccolta generale 15383/2023
Data pubblicazione 31/05/2023

richieste non provengono dalla figlia ma da sua madre[…]». È stato adeguatamente sottolineato anche l'episodio dell'11 giugno 2019, nel quale il M ha utilizzato un momento di intimo colloquio con la figlia G per ottenere un mezzo di prova da esibire in un processo, utilizzando la modalità vivavoce per far sentire ad estranei una frase della figlia. Inoltre, il M ha manifestato una «visione dei fatti totalmente cristallizzata, acritica e rigida». La Corte d'appello ha anche evidenziato l'episodio in cui il padre ha pubblicato su Facebook un tema della figlia G , che si è sentita tradita dallo stesso.

Il ricorrente, per la Corte di appello, ha sempre minimizzato il suo passato, negando di avere abuso di droghe e di alcool, ma di averne fatto solo uso.

11.3. Il ricorrente chiede a questa Corte, invece, una diversa interpretazione degli elementi istruttori, non consentita in questa sede, a fronte di una motivazione della sentenza della Corte d'appello adeguata ed analitica.

12. Con il sesto motivo di impugnazione ricorrente lamenta la «violazione degli articoli 337-octies, 315-bis, terzo comma, c.c., dell'art. 336-bis, c.p.c., dell'art. 38 delle disposizioni attuazione c.p.c., dell'art. 6 della convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge n. 77/203. Nullità della sentenza con riferimento all'omesso ascolto diretto della minore da parte del giudice, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». La Corte d'appello avrebbe dovuto disporre l'audizione diretta della minore, senza delegare l'audizione al consulente tecnico d'ufficio.

12.1. Il motivo è infondato.

12.2. Invero, l'art. 336-bis, c.c., prevede che «il minore che abbia compiuto gli anni 12 e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice

CASSAZIONE.NET

Firmato Da: PALAZZINI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4e95243674bbe68b7600da382556fd7b - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992

CASSAZIONE.net

Oscuramento d'Ufficio

Numero registro generale 12372/2020
Numero sezionale 3493/2022
Numero di raccolta generale 15383/2023
Data pubblicazione 31/05/2023

delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati i provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato». Al secondo comma si prevede che «l'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari».

12.2.Questa Corte, sulla necessità o meno dell'audizione «diretta» del minore da parte del giudice, ha affermato per un verso che la necessità di una specifica delega del giudice all'esperto nominato per procedere all'audizione origini dal rilievo che l'incombente riveste, in quanto diretto a raccogliere le opinioni di bisogni effettivi del minore, nel rapporto di strumentalità con il suo diritto alla partecipazione al procedimento che lo riguarda. L'ascolto «indiretto» del minore operato su delega del giudice da parte dell'esperto nominato ai sensi dell'art. 336-*bis*, c.c., non è mai questione terminologica, ma di metodo. Ha, pertanto, precisato che tale incombente risulta soddisfatto, non solo ed esclusivamente se vi sia stato l'utilizzo del termine nel conferimento dell'incarico al tecnico, ma per le modalità in base alle quali è operato. La libera e consapevole partecipazione del minore al procedimento è, dunque, rispettata attraverso l'ascolto del primo che può essere realizzato in quanto sostenuto dalla professionalità dell'esperto nominato che vi proceda e dall'utilizzo che questi faccia, nella redatta relazione, di categorie nominalistiche destinate a definire, tecnicamente, le attività svolte in esecuzione dell'incarico peritale, senza che l'incombente formale demandato dal giudice possa dirsi, al contrario, inosservato solo ed in quanto manchi nel conferimento dell'incarico un'espressa delega all'ascolto (Cass., sez. 1, n. 1191 del 2020, in motivazione; Cass., sez. 1, 24 maggio 2018, n. 12957; Cass., sez. 1, n. 13274 del 2019).

CASSAZIONE.NET

Firmato Da: PALAZZINI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4e95243674bbe68b7600da382556fd7b - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e77826563201 88a0992

Oscuramento d'Ufficio

CASSAZIONE.net

Numero registro generale 12372/2020
Numero sezionale 3493/2022
Numero di raccolta generale 15383/2023
Data pubblicazione 31/05/2023

12.4.In altre pronunce si è, tuttavia, anche affermato che in tema di affidamento dei figli minori, l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, a tutela dei principi del contraddittorio e del giusto processo, finalizzato a raccogliere le sue opinioni ed a valutare i suoi bisogni, dovendosi ritenere del tutto irrilevante che il minore sia stato sentito in altri precedenti procedimenti pur riguardanti l'affidamento (Cass., sez. 1, 24 marzo 2022, n. 9691). L'adempimento relativo all'ascolto del minore da parte del giudice non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio, che adempie alla diversa esigenza di fornire al giudice altri strumenti di valutazione per individuare la soluzione più confacente al suo interesse (Cass., sez. 1, n. 23804/2021; Cass., sez. 1, n. 1474/2021). I due orientamenti non contrastano sulla necessità dell'ascolto alle condizioni previste dalla legge e conformemente alla valutazione del giudice ma evidenziano l'esigenza che l'ascolto, pur delegato, sia effettivamente finalizzato ad adempiere il dovere d'informare il minore e metterlo in condizione di esprimere il proprio punto di vista sulle questioni devolute nel processo che lo riguardano.

12.5.Nella specie, in cui la minore è stata sentita in occasione di ben tre consulenze tecniche d'ufficio espletate, proprio sulle questioni relative al thema decidendi, tanto che le sue dichiarazioni risultano trascritte in atti, il ricorrente avrebbe dovuto indicare le ragioni specifiche di una nuova audizione diretta da parte della Corte di appello, mentre si è limitato a presentare una istanza del tutto generica al riguardo, come se l'ascolto potesse essere qualificato come una scansione processuale necessaria ma formale all'interno dei processi che riguardano i minori.

CASSAZIONE.NET

Firmato Da: PALAZZINI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4e95243674bbe68b7600da382556fd7b - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e77826563201 88a0992

Oscuramento d'Ufficio

CASSAZIONE.net

Numero registro generale 12372/2020
Numero sezionale 3493/2022
Numero di raccolta generale 15383/2023
Data pubblicazione 31/05/2023

13. Le spese del giudizio di legittimità, in ragione del principio della soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, otre euro 200,00 per esborsi, oltre Iva e cpa, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15%.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso art. 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022

La Presidente
Maria Acierno

CASSAZIONE.NET

Firmato Da: PALAZZINI CLAUDIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4e95243674bbe68b7600da382556fd7b - Firmato Da: ACIERNO MARIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 27e7b49e80139e7782656320188a0992